

CAMERA DEI DEPUTATI N. 631

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ENRICO COSTA

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati

Presentata il 24 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XVIII legislatura, il 2 luglio 2019, la Camera dei deputati ha respinto una proposta di legge (atto Camera n. 1206, presentato il 27 settembre 2018 dallo stesso firmatario della presente proposta di legge), iscritta nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata all'opposizione, che affrontava il tema — troppo spesso trascurato — dell'ingiusta detenzione.

Partiamo dai numeri: dal 1992 al 2020, 30.000 persone hanno ricevuto l'indennizzo per ingiusta detenzione, con una media di 1.000 all'anno. Poiché il 77 per cento delle richieste di indennizzo vengono respinte, si può stimare che a essere privati ingiustamente della libertà personale negli ultimi trenta anni siano state quasi 100.000 persone. La spesa che lo Stato ha dovuto sostenere ammonta a quasi 900 milioni.

Di fronte alle assoluzioni di persone che erano state arrestate, ha pagato solo lo Stato, mentre nessuna sanzione disciplinare è stata comminata a chi ha sbagliato. Dai dati forniti dal Ministero della giustizia su richiesta della Corte dei conti, emerge che negli anni 2016-18 sono stati aperti 3 fascicoli disciplinari (su 1.000 ingiuste detenzioni), tutti chiusi con l'archiviazione; nel 2019, zero fascicoli aperti.

L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo fondamento costituzionale nei principi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che — al quarto comma — attribuisce al legislatore il compito di determinare « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudi-

ziari». Inoltre, l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della stessa Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, agli articoli 314 e 315 prevede uno specifico procedimento per «compensare», in chiave solidaristica (articolo 2 della Costituzione), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, ovvero la riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

All'origine di questo fenomeno gravemente e colpevolmente sottovalutato c'è soprattutto una custodia cautelare applicata anche per lunghi periodi, spesso con eccessiva leggerezza e con scarso senso di responsabilità, salvo poi risolversi il processo in un'assoluzione o in un proscioglimento.

Come dimostra la ricca casistica di errori giudiziari contenuta nell'archivio del sito *internet errorigiudiziari.com*, a cura di Benedetto Lattanzi e di Valentino Maimone, la maggior parte di queste persone viene arrestata in piena notte, condotta in carcere senza troppe spiegazioni, proiettata in prima pagina o sui titoli dei giornali, per poi vedersi dichiarare «ingiusta» la privazione della libertà. La riparazione per ingiusta detenzione non basta, non può bastare. Prima che la vicenda processuale sia conclusa, dopo diversi anni, la vittima spesso ha perso il lavoro, gli amici, qualche volta perfino la famiglia, sempre la credibilità e la fiducia altrui.

Quale somma potrebbe mai risarcire un'esperienza capace di incidere così pesantemente nella mente e nel corpo, fino a causare conseguenze difficilmente eliminabili? Chi è stato in carcere da innocente racconta di essere stato soggetto a crisi di panico, notti insonni e difficoltà relazionali anche a distanza di anni.

La presente proposta di legge pone una domanda e una riflessione: di fronte a tali situazioni che colpiscono le famiglie, l'attività lavorativa, la credibilità di soggetti che entrano nel sistema carcerario o la cui libertà personale viene ingiustamente limitata, può essere ammissibile che a pagare sia sempre e soltanto lo Stato?

Se lo Stato riconosce che c'è stata un'ingiustizia, è corretto che affronti e valuti che cosa non ha funzionato: se qualcuno ha sbagliato, se l'errore è stato inevitabile, se c'è stata negligenza o superficialità, se chi ha sbagliato deve essere chiamato a una valutazione disciplinare.

Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si chiede di modificare l'articolo 315 del codice di procedura penale, prevedendo che la sentenza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza. Troppo spesso, infatti, accade che le ragioni che hanno determinato errori, anche gravi, non siano rilevate, come occorrerebbe, sul piano disciplinare o restino prive di conseguenze in sede di decisione sugli avanzamenti di carriera.

La novella, per ovviare a questa mancanza, introduce l'obbligo dell'immediata trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione, cosicché gli organi titolari dell'azione disciplinare non possano sottrarsi all'accertamento e alla valutazione della vicenda che ha condotto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Ad oggi, infatti, sussiste un'evidente lacuna di carattere procedurale: di fronte a una accertata ingiustizia, nessuno svolge una verifica in ordine alle ragioni della stessa. Non si intende, tuttavia, introdurre alcun tipo di automatismo, prevedendosi esclusivamente che la sentenza che accoglie la domanda di riparazione venga trasmessa agli organi «titolari dell'azione disciplinare» perché gli stessi, nella propria autonomia, operino «le valutazioni di loro competenza».

Quella che si ripropone in questa legislatura appare una norma di civiltà per affrontare con la dovuta serietà un tema, lo

si ribadisce, gravemente e colpevolmente sottovalutato, abbandonando la cultura della comoda deresponsabilizzazione a favore di un più diretto e penetrante controllo sull'operato del magistrato, che — non va dimenticato — in questa materia applica misure che incidono sui più importanti diritti costituzionali delle persone.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza ».

